



CITTA' DI ASTI

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45

In data 28/11/2017

**OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

L'anno 2017 addì 28 del mese di Novembre alle ore 19.00 a seguito di apposita convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è regolarmente riunito, in via Ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori:


Nome e Cognome	Carica	Nome e Cognome	Carica
1) Maurizio Rasero	Sindaco	18) Davide Giargia	Consigliere
2) Giovanni Boccia	Presidente Cons	19) Angela Motta	Consigliere
3) Monica Amasio	Consigliere	20) Giuseppe Passarino	Consigliere
4) Michele Anselmo	Consigliere	21) Angela Quaglia	Consigliere
5) Paolo Bassi	Consigliere	22) Francesca Ragusa	Consigliere
6) Carlo Bona	Consigliere	23) Andrea Rasero	Consigliere
7) Paride Candelaresi	Consigliere	24) Walter Quinto Rizzo	Consigliere
8) Massimo Cerruti	Consigliere	25) Giuseppe Rovera	Consigliere
9) Federico Cirone	Consigliere	26) Alessia Sapuppo	Consigliere
10) Giuseppe Dolce	Consigliere	27) Silvio Simonazzi	Consigliere
11) Maria Ferlisi	Consigliere	28) Giorgio Spata	Consigliere
12) Piero Ferrero	Consigliere	29) Luciano Sutura Sardo	Consigliere
13) Gianbattista Luca Filippone	Consigliere	30) Giovanni Trombetta	Consigliere
14) Giuseppe Francese	Consigliere	31) Ivo Valleri	Consigliere
15) Federico Garrone	Consigliere	32) Francesca Varca	Consigliere
16) Denis Ghiglione	Consigliere	33) Mario Vespa	Consigliere
17) Luigi Giacomini	Consigliere		

Presiede la seduta il Sig. Giovanni Boccia - Presidente Cons.

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Giuseppe Formichella.

All'inizio della trattazione del presente argomento sono assenti i consiglieri: Andrea Rasero Mario Vespa.

Presenti n. 31



OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Vista la proposta della Giunta Comunale in data 10/10/2017, il cui testo viene di seguito riportato:

“Premesso che l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di 5,00 euro per notte di soggiorno;
- previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 2011, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 2011 (decorrenti dal 7 aprile 2011), i comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

Considerato che il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:

- all'articolo 4 ha disciplinato il regime fiscale delle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, intendendo per tali i contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali telematici;
- al comma 5 ter dell'articolo 4 ha disposto che *“il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”*. Tale disposizione fa riferimento a tutte le fattispecie assoggettate all'imposta di soggiorno e si applica, indistintamente, a tutti i soggetti che incassano i canoni o i corrispettivi, gestori di strutture ricettive o intermediari immobiliari o soggetti che gestiscono portali telematici, indipendentemente dalla durata e dalle diverse caratteristiche del rapporto con gli ospiti;

- al comma 5 bis del medesimo articolo 4 ha disposto che *“i soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”*. Pertanto, la figura del rappresentante fiscale rileva anche ai fini della responsabilità del pagamento dell'imposta di soggiorno;

Richiamato in particolare il comma 7 del sopracitato articolo 4 del D.L. n. 50 del 2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti locali titolati hanno la facoltà di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 e che tale facoltà riconosciuta è esercitata in deroga alla sospensione (per il 2016 e 2017) di efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 (articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), nonché in deroga della data fissata dalle leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione quale termine perentorio per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote dell'ente locale per l'anno di riferimento espressamente previsto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Rilevato che il Comune di Asti è ormai entrato a far parte del circuito delle mete turistiche, come dimostrano le presenze rilevate nell'ultimo anno ed in particolare:

settore alberghiero: totale arrivi n. 30.939 – totale presenze n. 63.613;

settore extralberghiero: totale arrivi n. 15.608 - totale presenze n. 44.288;

per un totale complessivo di n. 46.547 arrivi e di n. 107.901 presenze;

Considerato che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

Tenuto conto di quanto sopra e preso atto della riduzione dei trasferimenti statali e del persistente blocco della leva fiscale, si rende necessario istituire nel Comune di Asti l'imposta di soggiorno in considerazione delle finalità specifiche di destinazione previste dalla normativa;

Ritenuto, pertanto, sentite ed informate le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, fissandone la decorrenza dal 1° gennaio 2018 ovvero dalla data di efficacia del regolamento per l'applicazione dell'imposta qualora successiva;

Dato atto che con successivo provvedimento si procederà alla determinazione delle misure dell'imposta, nel rispetto del limite sino a euro 5,00 a persona per notte di soggiorno previsto dalla norma e sulla base dei criteri e dei principi fissati dal regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;

Richiamato l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Considerato che a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale deliberazione sostituisce l'avviso in gazzetta ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Preso atto della nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati in materia di entrate tributarie degli enti locali;

Visto l'allegato schema di "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno", predisposto dal competente servizio gestione Tributi, costituito da n. 17 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal dirigente del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria;

Con riserva di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Su proposta dell'Assessore competente;

La Giunta, a voti favorevoli espressi all'unanimità, formula la seguente proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di istituire, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 e per quanto disposto dall'articolo 4, comma 7, del D.L. n. 50 del 2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, nel Comune di Asti l'imposta di soggiorno e di applicarla sulla base di quanto stabilito dall'allegato regolamento comunale;
2. di approvare pertanto, per le motivazioni espresse in premessa, il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno", composto da n. 17 articoli, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (allegato 1);
3. di dare atto che le disposizioni del suddetto regolamento si applicano dal 1° gennaio 2018 ovvero dalla data di efficacia del medesimo qualora successiva;
4. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla determinazione delle misure dell'imposta, nel rispetto del limite sino a euro 5,00 a persona per notte di soggiorno previsto dalla norma e sulla base dei criteri e dei principi fissati dal regolamento;
5. di trasmettere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, la presente deliberazione e l'allegato regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. di mandare al settore Ragioneria Bilancio e Tributi per gli adempimenti di competenza."

OMISSIS

Ultimata la presentazione da parte dell'Assessore competente, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento.

OMISSIS

Esce il consigliere Filippone: presenti 30.

Si dà atto che in merito alla pratica in oggetto sono stati presentati n. 10 emendamenti.

OMISSIS

A seguito della trattazione degli emendamenti medesimi, n. 8 emendamenti sono respinti, n. 1 emendamento è ritirato e n. 1 emendamento è approvato, come di seguito indicato.

- Emendamento presentato dal sig. Sindaco, il cui testo è sottoriportato:

"Nel testo del Regolamento allegato 1) alla proposta di deliberazione in oggetto, si propone il seguente emendamento all'articolo 4 "Esenzioni e riduzioni":

- al comma 1, aggiungere la seguente lettera d): “le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa, e un accompagnatore.
- reformulare quindi il comma 2 come segue: “L’applicazione dell’esenzione di cui alle precedenti lettere b), c) e d) è subordinata alla presentazione, da parte dell’interessato, ai responsabili del pagamento dell’imposta indicati nell’articolo 7, di una dichiarazione resa in base agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, su apposito modulo predisposto dal Comune.”

Il Presidente, preso atto che in merito all’emendamento sopra riportato è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Dirigente del Settore Ragioneria Bilancio e Tributi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00 nonché il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti con nota in data 28 novembre 2017, pone in votazione l’emendamento medesimo e

IL CONSIGLIO COMUNALE

con 24 voti favorevoli, 4 voti contrari (Ferrero, Simonazzi, Trombetta, Varca) e l’astensione di n. 2 consiglieri (Quaglia, Rovera), espressi in forma palese,

DELIBERA

di approvarlo.

OMISSIS

Essendo trascorse tre ore dall’inizio della seduta, il Presidente, ai sensi del vigente regolamento, pone in votazione la proposta di prosecuzione della seduta e

IL CONSIGLIO COMUNALE

con 19 voti favorevoli, 4 voti contrari (Quaglia, Sapuppo, Spata, Trombetta) e l’astensione di n. 7 consiglieri (Anselmo, Dolce, Ferlisi, Giargia, Motta, Passarino, Sutera Sardo), espressi in forma palese,

DELIBERA

di approvarla.

Riprende la discussione sull’argomento.

Più nessun componente il Consiglio avendo chiesto la parola il Presidente pone ora in votazione la proposta della Giunta Comunale nella sua interezza così come emendata e

IL CONSIGLIO COMUNALE

preso atto del parere favorevole espresso da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in data 9 novembre 2017;

con 17 voti favorevoli, 5 voti contrari (Anselmo, Passarino, Quaglia, Rovera, Trombetta) e l'astensione di n. 8 consiglieri (Cerruti, Dolce, Ferlisi, Giargia, Motta, Sapuppo, Spata, Sutura Sardo), espressi in forma palese,


DELIBERA

1. di istituire, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, e per quanto disposto dall'articolo 4, comma 7, del D.L. n. 50 del 2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, nel Comune di Asti l'imposta di soggiorno e di applicarla sulla base di quanto stabilito dall'allegato regolamento comunale;
2. di approvare pertanto, per le motivazioni espresse in premessa, il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno", composto da n. 17 articoli, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (allegato 1);
3. di dare atto che le disposizioni del suddetto regolamento si applicano dal 1° gennaio 2018 ovvero dalla data di efficacia del medesimo qualora successiva;
4. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla determinazione delle misure dell'imposta, nel rispetto del limite sino a euro 5,00 a persona per notte di soggiorno previsto dalla norma e sulla base dei criteri e dei principi fissati dal regolamento;
5. di trasmettere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, la presente deliberazione e l'allegato regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. di mandare al settore Ragioneria Bilancio e Tributi per gli adempimenti di competenza.

RECEIVED
JAN 10 1964

Redatto e sottoscritto

Il Presidente
Giovanni Boccia



Il Segretario
Giuseppe Formichella



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs 18/8/2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi

il 29 NOV. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Giuseppe Formichella



ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'
(D.Lgs 18/8/2000, n. 267)

La presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata. La stessa è divenuta esecutiva in
data 10 DIC. 2017.

Asti, 03 GEN. 2018

IL V. SEGRETARIO GENERALE
DOTT. ANDREUCCIO BERZANO

